



Sentenza n. 151/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Giuseppe D'Alia Consigliere

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo Referendario (Relatore)

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 23780** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 38348, reso da Anania Antonio Luigi, in qualità di economo del Comune di Crotone per l'esercizio finanziario 2019;

~~Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;~~

Nella pubblica udienza del 12 marzo 2024, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Carlo Efsio Marrè Brunenghi, nessuno comparso per l'Amministrazione, uditi l'agente contabile, nonché il Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Federica Pallone, che hanno concluso come da verbale di udienza;

~~Esaminati gli atti e i documenti di causa~~

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 462/23 del 10.10.2023, il Magistrato istruttore ha evidenziato irregolarità formali e sostanziali, e

precisamente:

- **In rito: improcedibilità del conto.** In base alla documentazione in atti, la parifica del conto in esame reca la firma dello stesso economo (*“p. il Dirigente Il Responsabile P.O. del Settore 3 Dr. Antonio Luigi Anania”*), sicché – ha rilevato il magistrato istruttore – che la giurisprudenza contabile è chiara nell’affermare che se vi è coincidenza tra agente contabile e responsabile dell’Ufficio Finanziario, la parifica deve essere fatta dal Segretario Comunale, in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del TUEL – o in ogni caso in via residuale dal Sindaco quale organo responsabile dell’Amministrazione comunale ex art. 50 TUEL, fatto salvo quanto previsto specificamente dalla normativa di settore dell’ente locale interessato nell’ambito della propria sfera di autonomia (Corte dei conti, Sez. Veneto, n. 204/2022; Sez. Piemonte, n. 10/08; Sez. Veneto, n. 59/2014; Sez. Liguria, n. 38/16; Sez. Umbria, n. 77/16; Sez. Sicilia, n. 217/17; Sez. Veneto, n. 217/18; Sez. Basilicata, n. 197/20).

- **Nel merito.** Il magistrato istruttore ha evidenziato quattro profili di irregolarità in relazione alle spese sostenute:

○ Spese irregolari per **mancata inerenza con le funzioni istituzionali dell’ente**, per **euro 140,00=**

○ Spese irregolari per **non sufficientemente giustificate**, per **euro 105,00=**

- Profili di irregolarità in varie **spese per missioni**, per **euro**

3.405,55=

Indi ha così concluso: in via preliminare: improcedibilità perché il conto risulta parificato dal medesimo agente contabile. Nel merito: irregolarità con addebito per un totale complessivo di euro 3.650,00=

2. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito.

3. All'**udienza del 12 marzo 2024**, l'agente contabile ha precisato, con riferimento alla parificazione del conto, che egli riveste la funzione di Responsabile del Servizio finanziario dell'ente e che il Regolamento di contabilità vigente al tempo, così come quello successivamente approvato, consentivano l'approvazione del conto dell'economo con deliberazione della Giunta comunale che, nella prassi amministrativa, equivaleva ad una parificazione.

Nel merito delle spese contestate, egli ha così puntualizzato:

- che, fino al 2020, non è esistito un regolamento di economato, approvato successivamente e su sua proposta;
- che le spese per missione, fino all'anno 2018 (anno della propria nomina), non entravano a far parte delle casse economali, pur essendo effettuate;
- che, a seguito della informatizzazione della cassa economale, le missioni sono state inserite nel regolamento approvato nel 2020 come <sospesi di cassa>;
- che circa la contestazione riguardante la mancata

autorizzazione alla missione, la documentazione rappresentava il presupposto della delibera di impegno e di assunzione della spesa.

Ha perciò concluso ribadendo che le spese di missioni sono entrate a far parte del conto di gestione dell'economo solo nel secondo semestre del 2018, prima di tale data non erano state mai inserite.

Il Pubblico ministero ha concluso per l'improcedibilità del conto attesa la mancata parificazione e, nel merito, si è rimesso alle valutazioni del Collegio.

All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Deve essere disattesa la **preliminare questione di improcedibilità del conto**, sollevata dal giudice istruttore, sul rilievo che la parifica del conto in esame reca la firma dello stesso economo.

In realtà, la declaratoria di improcedibilità del conto presuppone - non già la mera illegittimità della formazione del conto (che rileva ai fini della irregolarità dello stesso) -, ma la mancanza dei requisiti essenziali del conto, tali che ne rendano impossibile l'esame nel merito, come ad esempio le quantità nei conti a materia, la sottoscrizione (necessaria per l'imputazione del conto ad un soggetto) et similia.

Orbene, nella fattispecie oggetto di giudizio, il Collegio rileva che, benché la procedura di formazione del conto sia stata regolare, tuttavia la parifica fatta dallo stesso agente non

determina, in questo caso, la non giustiziabilità del conto, in quanto il Regolamento di contabilità dell'ente prevede (art. 69, comma 5) che il Responsabile del Servizio finanziario provvede alla parifica mediante sottoscrizione del conto, mentre – con specifico riferimento al conto dell'economo, l'art. 71, comma 6 lett. j) prevede che il conto della gestione è parificato con le scritture contabili dell'ente mediante la sottoscrizione del responsabile del servizio finanziario.

E dunque, poiché il conto in esame, risulta essere stato sottoscritto sì dall'economo, ma anche dal Responsabile del Servizio finanziario per visto di regolarità, ne viene che tale sottoscrizione, ai sensi dell'art. 71, comma 6 lett. j) cit. vale quale parificazione del conto che, conseguentemente, deve essere esaminato adesso nel merito alla luce delle doglianze evidenziate dal magistrato istruttore.

5. Nel **merito**, la gestione va dichiarata irregolare (oltre che per la mancanza di soggetto parificatore diverso dal materiale estensore del conto) per la presenza di profili di addebito all'economo nei termini che seguono e parzialmente da rettificare rispetto alle conclusioni del Magistrato istruttore.

Anzitutto, deve essere rilevato che il Regolamento comunale dell'ente, all'art. 71, comma 4 individua le spese ammesse col limite, per ciascuna, di euro 1.500,00= e che, con riguardo alla gestione dell'economo Anania, la revisione del conto ha posto in luce tre macrocategorie di spesa (portate da singoli buoni

economali) non ammissibili, perché irregolari e/o perché non giustificate. In particolari, le spese di cui trattasi fanno riferimento ai seguenti buoni:

- **Buono n. 20, di €. 140,00 – acquisto vero votivo per la festa della Madonna di Capo Colonna.** Tale spesa, ancorché richiesta dal Sindaco e dal Capo di Gabinetto, il Collegio ritiene non sia ammissibile al pagamento in quanto non attiene alle funzioni istituzionali dell'ente;

- **Buono n. 8, di €. 200,00 – Anticipazione spese di missione Cons. Pagliaroli Expo Sport Outdoor 2019 – Bologna, 1-3 marzo 2019.** Tale spesa, ancorché vi sia agli atti una determinazione dirigenziale di impegno, non è giustificata da alcun atto autorizzativo da parte del Presidente del Consiglio comunale (artt. 2 e 8 del Regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali). La richiesta di autorizzazione, infatti, pur presente agli atti, non risulta né vistata né autorizzata.

La stessa doglianza, negli stessi termini, deve essere espressa in relazione ai seguenti ulteriori buoni: **Buono n. 11, di €. 500,00**

– Anticipazione spese di missione Ass. Frisenda Expo Sport Outdoor 2019 – Bologna, 1-3 marzo 2019; **Buono n. 12, di €. 500,00** – Anticipazione spese di missione componente staff Pollinzi D. Expo Sport Outdoor 2019 – Bologna, 1-3 marzo 2019; **Buono n. 13, di €. 500,00** – Anticipazione spese di missione staff Liotti S. Export Outdoor 2019 – Bologna, 1-3 marzo 2019;

ANCI Nazionale – Roma, 13 febbraio 2019. Tale spesa,

ancorché vi sia agli atti una determinazione dirigenziale di

del Presidente del Consiglio comunale (artt. 2 e 5 del

spese sostenute dagli amministratori locali). Deve essere

l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio (art. 12, comma 4 Reg.

rimborsato in quanto spesa per il mezzo targa FE522FL (non

considerarsi pertanto <mezzo proprio> non è regolare sia perché

chilometrica stabilito dal Regolamento per la disciplina delle

aggiungono anche le spese relative ai buoni pasto (scontrini n

28,00, quest'ultimo neppure descrittivo della consumazione):

missione Cons. Carcea per incontro Presidente INDIRE –

atti una determinazione dirigenziale di impegno, non è

del Consiglio comunale (artt. 2 e 5 del Regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali);

- **Buono n. 25, di €. 400,00 – Regularizzo anticipazione missione Vicesindaco presso ANCI Nazionale – Roma, 15-16 maggio 2019.** Tale spesa, ancorché vi sia agli atti una determinazione dirigenziale di impegno, non è giustificata da alcun atto autorizzativo da parte del Presidente del Consiglio comunale (artt. 2 e 5 del Regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali).

- **Buono n. 26 – €. 500,00= Anticipazione spese di missione partecipazione Ass. Frisenda riconoscimento <bandiera azzurra> - Roma, 15-16 maggio 2019.** Tale spesa, ancorché vi sia agli atti una determinazione dirigenziale di impegno, non è giustificata da alcun atto autorizzativo da parte del Presidente del Consiglio comunale (artt. 2 e 5 del Regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali). Deve essere aggiunto altresì che non risulta presente neppure l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio (art. 12, comma 4 Reg. missioni), con la conseguenza che anche le spese rimborsate relative all'uso del mezzo proprio (€. 462,00) risultano prive di giustificazione e non possono essere discaricate;

- **Buono n. 28 - €. 750,00 – anticipazione spese di**

missione Sindaco presso Eni ed ANCI nazionale, Roma, 15-

16 maggio 2019. Su tale voce di spesa, il magistrato istruttore

ha contestato le spese per i pasti, in quanto lo scontrino del

15.05.2019 di euro 100,00 si riferisce alla consumazione di

pasti per 4 persone e risulta rimborsato l'importo di euro 30,55=

anziché di euro 25,00= con una differenza per eccesso di **euro**

5.55 che deve perciò essere addebitata all'economo;

- **Buono n. 33, di €. 105,00 – fornitura di n. 3 toner per**

stampanti. Tale spesa, ancorché definita irregolare dal

magistrato istruttore perché priva di documentazione fiscale di

acquisto, **può essere ritenuta ammissibile al pagamento**, in

quanto agli atti sono presente sia la richiesta della spesa, sia il

buono di consegna che consentono di ricondurre la spesa alle

finalità gestionali dell'ente.

5.1. Dato che all'udienza odierna l'economo, pur

presente, non ha portato all'esame del Collegio elementi idonei

ad una conclusione diversa da quella dell'irregolarità della sua

gestione, per l'esercizio finanziario 2019, devono di conseguenza

addebitarsi a suo carico le spese sopra elencate per complessivi

euro 3.545,55= come da quadro riepilogativo che segue:

- Buono n. 20, € 140 +

- Buono n. 8, € 200+

- Buono n. 9, € 400+

- Buono n. 10, € 400 +

- Buono n. 11, € 500 +

	10	
	- Buono n. 12 €. 500+	
	- Buono n. 13, €. 500+	
	- Buono n. 25, €. 400+	
	- Buono n. 26, €. 500+	
	- Buono n. 28, €. 5.55=	
	- Totale: €. 3.545,55=	
	Il tutto oltre interessi legali sulle somme predetta dalla data di	
	rispettiva erogazione al soddisfo.	
	6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da	
	nota segretariale a margine della sentenza.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione	NOTA SPESE Giudizio di conto 23780 ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 462/2023 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 411/2023 n. 3 copie predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EURO QUATTROCENTODICIOTTO/11
	Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n.	
	38348, lo dichiara irregolare, con addebito a carico dell'agente	
	Anania Antonio Luigi della somma di euro 3.545,55=, oltre	
	interessi legali come in motivazione.	
	Condanna Anania Antonio Luigi alla refusione delle spese di	
	giudizio come da nota Segretariale a margine-	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 12 marzo	TOTALE
	2024.	
	Il Giudice relatore	Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente
	Carlo Efisio Marre' Brunenghi	
	Firmato digitalmente	FOGLIO 3 9 1 3 3 3
	firmato digitalmente	
		IMPORTO € 48,00 € 144,00 € 16,00 € 48,00 € 50,40 € 48,00 € 48,00 € 15,71 € 418,11

